## GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO D	AL PROCESSO	VERBALE DELLA SE	DUTA DEL	- 9 GEN. 20	101
,					
	=====		=======	==	
addi' - 9 GE 212 - Roma, si	11. 2001 <sub>NELL</sub>	A SEDE DELLA REGIONE LA GIUNTA REGIONALE,	LAZIO, IN V	'IA CRISTOFORO C TUITA:	COLOMBO,
STORACE			GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	_	Vice Presidente	IANNARILLI		"
ARACRI	Francesco	Assessore "	ROBILOTTA		"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO SARACENI		
CIARAMELLETTI DIONISI	Armando	n.	VERZASCHI		
	Anna Teresa	W	VERMADCIII	Marco	
ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio GuccioneOMISSIS  ASSENTI: GARGANO - VER LASCHI.					
DELIBERAZIONE N° SO					
GGETTC -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Reg.	(CEE) n. 23	328/91. D.M. n.	63/91.
	.C.DD n 5250/	92. e n. 1606/94. Deter			
megrazione DD.O	O.RR. II. 3230/	<i>32.</i> с п. 1000/34. Deter	umazione dur	ata den impegno o	iei set
side in caso di des	tinazione a bosc	0.			
				."	



Oggetto: Reg. (CEE) n. 2328/91. D.M. n. 63/91. Integrazione DD.GG.RR. n. 5258/92. e n. 1606/94. Determinazione durata dell'impegno del set aside in caso di destinazione a bosco.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore \_\_\_\_\_\_ll'Agricoltura;

VISTO il Reg. (CEE) n. 2328/91 del Consiglio concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

VISTO il Decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63 recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione che all'articolo 7 individua le aree preferenziali per l'imboschimento delle superfici ritirate e definisce le misure massime dei benefici concedibili nelle aree medesime e le condizioni di accesso a detti benefici (G.U. n. 52 del 2 marzo 1991);

VISTE le deliberazioni di Giunta n. 5258/92 e n. 1606/94 con le quali la Regione Lazio ha determinato le aree preferenziali con i relativi contributi massimi concedibili, ma non ha stabilito la durata dell'impegno del beneficiario nel caso di imboschimento;

VISTA la circolare ministeriale n. 8241 del 16 marzo 1990 che tra l'altro specifica che spetta allo stato membro stabilire un limite di durata dell'impegno del beneficiario nel caso di destinazione a bosco;

RITENUTO che, pur trattandosi di questioni pregresse poiché tutti i regolamenti sopra citati sono stati abrogati dal Reg. Ce n. 1257/99, sia necessario stabilire un limite di durata dell'impegno nel caso di imboschimento differenziato tra specie a ciclo breve e specie a ciclo lungo al fine di evitare che alcuni beneficiari, pur avendo utilizzato l'impianto, continuino a percepire oltre le annualità dovute, il premio relativo al set aside ed il premio annuo;

CONSIDERATO che l'articolo 7 del D.M. n. 63/9, sia al comma 1 che al comma 4 lettere a) e b), prevede che gli aiuti ed i premi annui vengano concessi, nel caso di terreni seminativi ritirati dalla produzione e destinati a bosco, per un periodo non superiore ai venti anni;

CONSIDERATO che alcuni beneficiari nella Regione Lazio hanno imboschito terreni ritirati dalla produzione con il pioppo, pianta a ciclo breve, e che, quindi, in questo caso non sia possibile corrispondere i premi di cui agli articoli 6 e 7 del D.M. n.63/91 per una durata di venti anni;

CONSIDERATO, inoltre, che in generale le piante a ciclo breve sono considerate quelle con un turno inferiore ai quindici anni;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che gli aiuti annui ad ettaro ritirato dalla produzione (art. 6 del D.M. n. 63/91) e dei premi annui di cui all'articolo 20-bis del regolamento 797/85 siano corrisposti per la seguente durata:

- quindici anni, nel caso in cui il terreno sia stato imboschito con pioppo o altre specie a rapido e medio accrescimento, a meno che il beneficiario non abbia scelto un periodo più breve che, tuttavia, non può essere inferiore ai dieci anni;

- <u>venti anni</u> nel caso in cui il terreno ritirato sia stato imboschito con altre specie forestali a ciclo lungo;

VISTA la legge del 15 maggio 1997, n.127;

all'unanimità

## **DELIBERA**

- 1) La durata degli aiuti annui ad ettaro ritirato dalla produzione (art. 6 D.M. n. 63/91) e dei premi annui di cui all'articolo 20-bis del regolamento 797/85 è così stabilita:
  - quindici anni nel caso di imboschimento con pioppo o altre specie a rapido e medio accrescimento, a meno che il beneficiario non abbia scelto un periodo più breve che, tuttavia, non può essere inferiore ai dieci anni;
  - venti anni nel caso di imboschimento con specie a ciclo lungo.

La presente deliberazione non comporta operazioni contabili.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sarà rimessa a cura del dipartimento Sviluppo Sistema Agricolo e Mondo Rurale ai competenti organi ministeriali.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi del comma 32, articolo 17, Legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE.

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



